

Prot. n. F58/RNS
Bologna, 29 maggio 2020

Oggetto: Artt. 126 e 127 del D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34

RIPRESA DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI SOSPESI NEL PERIODO EMERGENZA COVID-19"

Sintesi

Il **Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34** (in G.U. n. 128 del 19.05.2020 supplementi ordinario) riscrive il calendario della ripresa della riscossione dei versamenti tributari e contributivi sospesi ai sensi del Decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27 del 24/04/2020 (di seguito "D.L. n.18/2020") e del Decreto-legge del 08/04/2020 n. 23.

Con la presente circolare si propone una sintesi dei nuovi termini di riscossione evidenziando la tipologia dei versamenti sospesi, il termine originario di ripresa della riscossione ed i nuovi termini prorogati ai sensi delle disposizioni di cui in oggetto.

Con il D.L. n. 18/2020 e D.L. n. 23/2020 sono state previste diverse possibilità di sospensione dei versamenti tributari e contributivi per il sostegno delle imprese nei periodi di emergenza sanitaria Covid-19.

Tali sospensioni, disciplinate dagli artt. 61 e 62 del D.L. n. 18/2020 e artt. 18 e 19 del D.L. n. 23/2020 hanno riguardato in particolare:

- i versamenti delle **ritenute alla fonte** di cui all'art. 23 (*ritenute sui redditi di lavoro dipendente*) e art. 24 (*ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente*) del DPR n. 600/1973
- gli **adempimenti e i versamenti dei contributi** previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- l'**imposta sul valore aggiunto**;



- L'assoggettamento a ritenuta d'acconto di cui agli articoli 25 (*Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi*) e 25-bis (*Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari*).

Sul tema delle sospensioni dei versamenti sono state emanate le nostre precedenti circolari n. RNS F25 del 18 marzo 2020, n. RNS F26 del 19 marzo 2020, n. RNS F27 del 20 marzo 2020 (quest'ultima comprensiva delle Tabelle di sintesi); n. RNS F42 del 14 aprile 2020 cui si rinvia.

Gli **artt. 126 e 127 del D.L. n. 34/2020** (cd. *Decreto Rilancio*) hanno prorogato gli originari termini di ripresa della riscossione prevedendo che gli stessi siano effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (senza possibilità di rimborso di quanto già versato)

Proponiamo di seguito una sintesi dei versamenti sospesi e dei nuovi termini di ripresa della riscossione distinguendo per ciascuna tipologia di sospensione.

D.L. 17 marzo 2020 n. 18/2020 (Decreto cd. Cura Italia)

Tipologia: sospensione per settori di attività [¹]

Norma di riferimento della sospensione: art. 61, comma 1 e comma 5

Norma di ripresa della riscossione: art. 61, comma 4

Norma di proroga della ripresa della riscossione: art. 127, comma 1, lett. a), n. 1), del D.L. n. 34/2020

Versamenti sospesi:

- ai versamenti delle **ritenute alla fonte** di cui all'art. 23 (*ritenute sui redditi di lavoro dipendente*) e art. 24 (*ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente*) del DPR n. 600/1973 operate in qualità di sostituti d'imposta dal **2 marzo 2020 al 30 aprile 2020**;
- agli **adempimenti e versamenti dei contributi** previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dal **2 marzo 2020 al 30 aprile 2020**;
- all'**imposta sul valore aggiunto** in scadenza nel mese di marzo 2020

Con riferimento a Federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e alle società sportive, professionistiche e dilettantistiche (di cui al comma 2, lettera b) dell'art. 61

¹ L'art. 61 del D.L. n. 18/2020 è stato modificato in sede di conversione in legge 24 aprile 2020 n. 27. In particolare, a seguito delle modifiche, l'elenco delle attività rilevanti ai fini della sospensione è stato integrato con la previsione della lett. "s) *esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite*".



del decreto) ^[2], l'art. 127, comma 1, lett. a), n. 2 ha prorogato le sospensioni **fino al 30 giugno 2020** (originariamente previsto sino al 31 maggio 2020).

Ripresa della riscossione (originaria scadenza)

Senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (senza possibilità di rimborso per quanto già versato).

Con riferimento a Federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e alle società sportive, professionistiche e dilettantistiche (di cui al comma 2, lettera b) dell'art. 61 del decreto), i versamenti sospesi sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020 (senza possibilità di rimborso per quanto già versato).

Nuovo termine per la ripresa della riscossione

- **in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020** o mediante rateizzazione fino a un **massimo di quattro rate mensili di pari importo**, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (senza applicazione di sanzioni e interessi);
- **entro il 16 settembre 2020** per gli adempimenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatori sospesi.
- tale termine si applica anche con riferimento a Federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e alle società sportive, professionistiche e dilettantistiche (di cui al comma 2, lettera b) dell'art. 61 del decreto).

Attenzione: Comuni zona rossa

Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020** (Comuni cd. *zona rossa*).

Si rammenta, infatti, che il citato decreto 24 febbraio 2020 ha disciplinato la sospensione dei versamenti e degli adempimenti nei Comuni della cd. *zona rossa* individuati inizialmente con d.p.c.m. 23 febbraio 2020 e poi trasfusi nell'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020 ^[3]. Il comma 3 dell'art. 1 ha previsto che i sostituti d'imposta aventi sede legale o operativa in tali comuni avrebbero potuto non operare le ritenute alla fonte (dipendenti e assimilati) per il periodo di sospensione.

² Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche inizialmente annoverate alla lett. a) del comma 2 dell'art. 61, a seguito delle modifiche anche formali introdotte con la legge di conversione n. 27 del 24.4.2020 sono ora annoverate nella lett. b) del medesimo comma.

³ La sospensione disciplinata con il Decreto MEF 24 febbraio 2020 è stata commentata con la nostra circolare prot. n.RNS F15 del 28 febbraio 2020.



Per tali soggetti la ripresa dei versamenti [4] avrebbe dovuto avvenire in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

D.L. 17 marzo 2020 n. 18/2020 (Decreto cd. Cura Italia)

Tipologia: sospensione per soggetti con ricavi non superiori a euro 2 milioni

Norma di riferimento della sospensione: art. 62, comma 2 e 3

Norma di ripresa della riscossione: art. 62, comma 5

Norma di proroga della ripresa della riscossione: art. 127, comma 1, lett. b), del D.L. n. 34/2020

Versamenti sospesi:

Sono sospesi dal **8 marzo 2020 al 31 marzo 2020** i termini dei versamenti relativi:

- ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 (reddito di lavoro dipendente) e 24 (redditi assimilati a quelli di lavoro) del D.P.R. n. 600/1973 e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta
- imposta sul valore aggiunto;
- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

Ripresa della riscossione (originaria scadenza)

Senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (senza possibilità di rimborso per quanto già versato).

Nuovo termine per la ripresa della riscossione

- **in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020** o mediante rateizzazione fino a un **massimo di quattro rate mensili di pari importo**, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (senza applicazione di sanzioni e interessi);

Attenzione: Comuni zona rossa

Nei medesimi termini sono effettuati i versamenti tributari sospesi con il **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020 (Comuni cd. zona rossa) [5]**.

⁴ A seguito della modifica introdotta nell'art. 61, comma 4, del D.L. 17.03.2020 n. 18 con la legge di conversione n. 27 del 24.4.2020.

⁵ Si rinvia alla nota 4



D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (Decreto cd. Liquidità)

Tipologia: sospensione per soggetti con riduzione di fatturato

Norma di riferimento della sospensione: art. 18, commi da 1 a 6

Norma di ripresa della riscossione: art. 18, comma 7

Norma di proroga della ripresa della riscossione: art. 126, comma 1, del D.L. n. 34/2020

Versamenti sospesi

Sono sospesi **per i mesi di aprile e di maggio 2020** i termini dei versamenti relativi:

- alle **ritenute alla fonte** di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- ai **contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge e dei premi per l'assicurazione obbligatoria** ;
- all'**imposta sul valore aggiunto**.

Ripresa della riscossione (originaria scadenza)

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 30 giugno 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Nuovo termine per la ripresa della riscossione

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi in un'unica soluzione **entro il 16 settembre 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della **prima rata entro il 16 settembre 2020** (senza applicazione di sanzioni e interessi).

D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (Decreto cd. Liquidità)

Tipologia: sospensione dell'obbligo di operare le ritenute da parte dei sostituti di imposta

Norma di riferimento della sospensione: art. 19, comma 1

Norma di ripresa della riscossione: art. 19, comma 1, ultimo periodo

Norma di proroga della ripresa della riscossione: art. 126, comma 2, del D.L. n. 34/2020



Versamenti sospesi

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con **ricavi o compensi non superiori a euro 400.000** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020 (**data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020**), i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il **17 marzo 2020 e il 31 maggio** (in luogo del precedente 31 marzo 2020^[6]) non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 (*Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi*) e 25-bis (*Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari*) D.P.R. n. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Ripresa della riscossione (originaria scadenza)

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in **un'unica soluzione entro il 31 luglio** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Nuovo termine per la ripresa della riscossione

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in **un'unica soluzione entro il 16 settembre** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi (senza possibilità di rimborso di quanto già versato).

Cordiali saluti.

Allegati:

Artt. 126 e 127 del D.L. 19 maggio n. 34.

⁶ Si evidenzia che tale previsione era stata originariamente prevista con l'art. 62, comma 7, del D.L. n. 18/2020 ed era riferita ai ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 e il 31 marzo 2020 con ripresa dei versamenti in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio. Tale disposizione è stata abrogata con l'art. 19 del D.L. n. 23/2020 e tale previsione è stata inserita nel D.L. n. 23/2020 all'art. 19.

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU n.128 del 19-5-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)

Vigente al: 19-5-2020

... omissis ...

Art. 126

Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

1. I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. I soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, provvedono a versare l'ammontare delle medesime ritenute, in un'unica soluzione, entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato".

Art. 127

Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61:

1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 16 settembre 2020.";

2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni

e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 30 giugno 2020. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, con le modalità e nei termini previsti dal comma 4. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.";

b) all'articolo 62 il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato."

... omissis ...